



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/07/2025

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 8 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento	7
Articolo 10 - Sanzioni	7
Articolo 11 - Riscossione e riscossione coattiva	8
Articolo 12 - Rimborsi	8
Articolo 13 – Gettito dell'imposta	8
Articolo 14 - Contenzioso	9
Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché all'art.4 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito dalla legge 21/06/2017 n. 96.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il Comune di Montecchio Emilia è inserito nell'elenco approvato dalla Regione Emilia Romagna, dei "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/99". L'imposta di soggiorno di cui al presente regolamento si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2026.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Montecchio Emilia in materia di turismo e cultura, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione e decoro del paese, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Montecchio Emilia. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Montecchio Emilia, fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, intendendosi per tali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Montecchio Emilia.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto passivo all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Montecchio Emilia e non risulta residente nello stesso comune. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Montecchio Emilia o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza, (relativamente a "da altri soggetti pubblici" previo accordo/comunicazione con gli uffici comunali).
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017. Tale soggetto è altresì responsabile di tutti gli adempimenti prevista dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per notte di soggiorno (ossia per pernottamento) in strutture ricettive situate nel Comune di Montecchio Emilia. È esclusa, pertanto dall'imposta la sosta diurna (day-use).
2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al valore economico/prezzo per notte di soggiorno in funzione delle seguenti fasce:
 - a) fascia 1a di prezzo (euro da 1,00 a 50,99) a persona a notte;
 - b) fascia 2a di prezzo (euro da 51,00 a 100,99) a persona a notte;
 - c) fascia 3a di prezzo (euro da 101,00 e oltre) a persona a notte.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, fatte salve le ipotesi di esenzione di cui all' articolo 5 del presente regolamento.
4. Le misure dell'imposta di soggiorno sono deliberate dal Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del presente regolamento, con possibilità di modifica mediante apposita deliberazione successiva, nel rispetto del limite massimo stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.
6. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del 18° anno di età;

- b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative i cui costi sono sostenuti da enti previdenziali;
 - d. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, per finalità di soccorso umanitario;
 - e. i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi;
 - f. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
 - h. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva, previa comunicazione al responsabile del servizio turistico del Comune di Montecchio Emilia;
 - i. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - j. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate statali, alle forze di polizia provinciali e locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile per esigenze di servizio, escludendo i casi di servizi retribuiti come privati;
 - k. i soggetti che soggiornano per motive di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede nel territorio provinciale, fino al compimento del 32° anno di età compreso;
 - l. i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui al punto 1 del presente articolo è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva, di idonea certificazione o, in assenza di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/52000 e successive modificazioni.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del

trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Montecchio Emilia in formato digitale;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare al Comune, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 rivestono la qualifica di agenti contabili del Comune di Montecchio Emilia, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con tutti gli obblighi connessi alla gestione delle somme riscosse per conto dell'ente. In quanto tali, sono tenuti alla resa del conto giudiziale delle somme riscosse, da presentare annualmente alla Corte dei Conti, secondo la normativa vigente, anche per via telematica tramite le piattaforme indicate.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che incassano i canoni o corrispettivi relativi al soggiorno, anche nella forma di locazioni brevi, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici che incassano, anche per conto di terzi, i corrispettivi o intervengono nel pagamento dei medesimi.
2. I responsabili del pagamento dell'imposta, così individuati, assumono la qualifica di agenti contabili del Comune di Montecchio Emilia ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e sono tenuti all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché agli obblighi di conservazione e rendicontazione delle somme riscosse.
3. In caso di omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta entro i termini previsti dall'art. 6, comma 2, lett. c), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La violazione è contestata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 c. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Montecchio Emilia.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Montecchio Emilia (PagoPA).

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive. Tali soggetti hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le certificazioni/dichiarazioni presentate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - accedere, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e inerente alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai gestori nei 5 anni precedenti.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione e riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. La Giunta comunale è autorizzata ad approvare, con proprio atto, il disciplinare per la gestione in concessione del servizio di riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'imposta di soggiorno, mediante affidamento a soggetto esterno abilitato, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti e gestione delle entrate locali. La gestione esternalizzata potrà riguardare anche singole fasi della riscossione coattiva, nel rispetto del principio di economicità ed efficienza.
3. Il Responsabile del Settore competente è altresì autorizzato ad avvalersi, ove necessario, di un operatore esterno con comprovata qualificazione professionale per attività di supporto tecnico e operativo connesse alla gestione del servizio di riscossione.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 13 – Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante il perseguimento delle seguenti macrofinalità:
 - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione del territorio;
 - riqualificazione, gestione e fruizione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi.
2. Le macrofinalità di cui al precedente comma dovranno trovare articolazione in termini di obiettivi strategici ed operativi nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e in termini di obiettivi gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Ente, con correlata indicazione delle ipotesi di spesa.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il gettito potrà essere destinato a interventi di valorizzazione e manutenzione dei beni storici di proprietà comunale, quali il Castello medievale di Montecchio Emilia e Casa Cavezzi, nonché al sostegno di attività culturali e promozionali quali mostre, eventi musicali, rassegne teatrali, mercati storici e manifestazioni a carattere artistico e ricreativo.

Potranno inoltre essere finanziate azioni di promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, tra cui la produzione del Parmigiano Reggiano, dei vini locali e di altri prodotti tipici, nonché iniziative di accoglienza e informazione turistica rivolte ai visitatori.
4. In coerenza con la programmazione strategica dell'Ente, il gettito dell'imposta potrà concorrere anche al cofinanziamento di progetti sostenuti da fondi regionali, nazionali o europei in ambito turistico e culturale.

Articolo 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore.
3. In deroga al termine minimo di cui al comma precedente, al fine di garantire un congruo periodo di preparazione per i soggetti obbligati e una corretta attuazione delle nuove disposizioni, l'efficacia del presente regolamento è differita al 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

4. Restano ferme le competenze del Consiglio comunale in ordine all'adozione e all'eventuale modifica delle misure dell'imposta di soggiorno e delle disposizioni regolamentari. Eventuali aggiornamenti potranno essere disposti con successivo provvedimento consiliare.